

Scheda n. 429

Esami di maturità 2013 (OM 13/13)

Valutazione ed Esami

Il MIUR ha emanato il 24/04/2013 l'[O.M. n° 13/13](#) che non arreca modifiche alla normativa precedente concernente gli esami di stato per gli alunni con disabilità.

La **novità** dell'ordinanza è costituita dal comma 4 dell'art. 18 in cui si fa riferimento implicito agli **alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (svantaggio e disagio)** di cui alla [Direttiva Ministeriale del 27/12/2012](#) ed alla [C.M. n° 8/13](#). La norma così recita:

"Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato."

Si citano le altre norme che possono comunque interessare relativamente a:

ART. 6: Formulazione del documento del 15 maggio.

Predisposto dal Consiglio di classe, il Documento viene **affisso all'albo** e **consegnato agli alunni** della classe. Chiunque è interessato può richiederne copia.

Il Documento deve contenere **anche una sezione riguardante gli alunni con disabilità**, la quale **non va affissa all'albo nè consegnata a persone diverse all'alunno con disabilità** o alla sua famiglia, ma va messa nel fascicolo della classe da consegnare alla commissione.

Si ricorda comunque che il documento può essere predisposto **previa consultazione della componente studentesca e delle famiglie**.

ART. 17: Svolgimento degli esami da parte degli alunni con disabilità.

Si ribadisce: il diritto alle **prove equipollenti**, che quindi possono riguardare anche la terza prova scritta; il diritto all'**assistenza da parte di chi l'abbia prestata durante l'anno**; il diritto alla somministrazione delle **prove scritte in braille** per alunni ciechi; il diritto a **tempi più lunghi**, di norma non superiori ad una giornata; il diritto a **prove differenziate** per gli alunni che hanno svolto durante l'anno un PEI differenziato.

ART. 18: Svolgimento degli esami da parte degli alunni con DSA.

Possono svolgere gli esami con **strumenti compensativi e dispensativi** previsti dalla [L. 170/10](#) e dalle Linee-Guida trasmesse con il [D.M. n° 5669/11](#) e dall'[Intesa Stato-Regioni del 25/07/2012](#).

Si ribadisce che gli alunni **dispensati dall'esame scritto di lingua straniera moderna** (non vale quindi per il latino e il greco nei licei) debbono far un **esame orale approfondito come misura compensativa** di tale dispensa.

Si ribadisce che gli alunni che hanno ottenuto l'**esonero totale dallo svolgimento dell'esame di lingua straniera** sono considerati con quelli con disabilità con PEI differenziato e pertanto **non possono conseguire il diploma**, ma solo l'attestato dei crediti formativi.

ART. 22: Pubblicazione dei risultati.

Per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate e per quelli con DSA che sono esonerati dalle lingue straniere, **"il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo d'Istituto."**

OSSERVAZIONI

Data la novità del comma 4 dell'art. 18 relativo ai nuovi BES, sembra opportuno soffermarsi su di esso.

Per gli alunni che non sono né certificati con disabilità né diagnosticati con DSA, ma eventualmente con altre certificazioni o individuati dai soli Consigli di Classe d'intesa con la famiglia, la norma pretende che siano *"formalmente individuati dal Consiglio di Classe"*. Ciò significa che **nessita la produzione della delibera del Consiglio di Classe** con la motivazione e l'individuazione degli eventuali strumenti compensativi o dispensativi, come espressamente stabilito dalla [C.M. N° 8/13](#).

Nella stessa Delibera o nella relazione del 15 maggio il Consiglio di Classe deve fornire alla Commissione d'esame **utili indicazioni** perché la Commissione possa fare svolgere loro adeguatamente l'esame di Stato.

Le parole "utili", "opportune", "adeguatamente" non debbono trarre in inganno ed essere reputate troppo generiche. Esse offrono al Consiglio di Classe ampio margine nel formulare alla Commissione le proposte; qualora la Commissione volesse discostarsi da esse, dovrebbe fornire nel verbale d'Esame la necessaria motivazione.

Vedi anche le schede:

n° 105. [Modelli ufficiali degli attestati dei crediti formativi per la scuola superiore \(CM 125/01\)](#)

n° 384. [Esami di maturità 2011-2012 \(OM 41/12\)](#)

n° 336. [Esami di Stato conclusivi degli studi \(maturità\) per l'a.s. 2010-2011 \(OM 42/11\)](#)

n° 274. [Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica \(PSP\) da inserire nel PEI](#)

03/05/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it